



LINEE GUIDA
per la Valutazione ambientale strategica
VAS
nella pianificazione urbanistica dell'Alto Adige
ai sensi della Legge provinciale del 5 aprile 2007, n. 2
„Valutazione ambientale per piani e progetti“

Bolzano, 22.10.2007



CONTENUTO

Premessa dell'Assessore	2
1. Introduzione	3
2. Obiettivi		
3. Differenza rispetto alla valutazione d'impatto ambientale (VIA)		
4. La procedura	4
5. Il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 2/2007		
6. Chi redige il rapporto ambientale?	5
7. Chi lo valuta?		
8. Contenuto e struttura del rapporto ambientale		
9. Indice del rapporto ambientale	7
Spiegazioni relative ai capitoli dell' indice del rapporto ambientale, con riferimento all'appendice 1 della direttiva europea 2001/42CE, lettere da a) a j)	9



Premessa dell'Assessore

L'obiettivo primario dell'urbanistica oggi è lo sviluppo sostenibile del territorio, per non compromettere la qualità di vita delle generazioni future. La valutazione ambientale strategica scaturisce da quest'intento e favorisce una cultura della pianificazione attenta e con una visione a lungo termine. Nell'elaborazione dei piani e dei programmi sono esaminati in primo luogo gli aspetti ambientali ed analizzate le possibili alternative, quando le decisioni basilari devono ancora essere prese. La valutazione ambientale strategica è integrata nella procedura urbanistica attuale, senza allungare i tempi burocratici.

Le linee guida servono a facilitare un'attuazione pratica, senza che il volume di lavoro venga aumentato notevolmente: gli elaborati tecnici qualificati, che fino ad ora erano necessari per la valutazione, devono adesso essere documentati più sistematicamente e messi a disposizione anche per consentire la partecipazione attiva dei cittadini.

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Michl Laimer

A handwritten signature in blue ink, reading "Michl Laimer".



1. Introduzione

Con la legge provinciale n. 2 del 5 aprile 2007, in vigore dal 2 maggio 2007, la Provincia Autonoma di Bolzano ha emanato la normativa legislativa per l'applicazione della direttiva europea (2001/42/CE) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2. Obiettivi

“La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.”

(art. 1 della direttiva europea 2001/42/CE)

Il principio della valutazione d'impatto strategica sta nella preventiva considerazione degli aspetti ambientali in fase di pianificazione, in modo da evitare eventuali conseguenze negative sull'ambiente ed ottenere possibili effetti positivi.

3. Differenza rispetto alla valutazione d'impatto ambientale (VIA)

La valutazione d'impatto ambientale prende in considerazione esclusivamente quei progetti che sono sottoposti per legge alla procedura VIA (vedi allegato C “Progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale” della LP n. 2 del 5 aprile 2007). L'attestazione della sostenibilità di tali progetti avviene posteriormente alle decisioni sulla tipologia dell'intervento stesso e sulla sua localizzazione. Il progetto può essere migliorato sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale soltanto a posteriori.

La valutazione ambientale strategica (VAS) è da eseguire nella fase progettuale iniziale per tutti i piani e i progetti, in modo da risultare un mezzo efficace per le fasi decisionali fondamentali.

Il grande vantaggio della procedura VAS in confronto alla procedura VIA è il fatto che la procedura VAS è attuata nella fase iniziale della pianificazione e quindi lo sviluppo di un progetto può essere concordato e ottimizzato riguardo alla valutazione ambientale fin dalla scelta della localizzazione dell'intervento.



4. La procedura

In Alto Adige la valutazione ambientale strategica è integrata nella procedura urbanistica esistente in modo tale da non rendere necessaria una procedura separata. I piani urbanistici devono essere integrati da un rapporto ambientale (vedi art. 17 della LUP* in vigore). Di conseguenza tutti i piani urbanistici e le relative modifiche devono essere accompagnati da un rapporto ambientale, che deve corrispondere alle caratteristiche minime previste dalla citata legge provinciale e dalla relativa direttiva europea 2001/42/CE.

Il rapporto ambientale deve essere presente già in fase di adozione del piano da parte del Consiglio comunale e soprattutto per la pubblicazione dello stesso, ovvero nella fase della partecipazione pubblica, essendo la partecipazione (amministrazioni e cittadini) un aspetto fondamentale della procedura della valutazione ambientale strategica.

* Legge provinciale del 11 agosto 1997, N. 13 „Legge urbanistica provinciale“

5. Il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 2/2007

Il rapporto ambientale, che descrive gli effetti sull'ambiente, è da predisporre integrando la relazione illustrativa di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) della LUP. I contenuti di questa relazione fino ad ora erano descritti in maniera dettagliata nell'articolo 15, commi 1,2,3 e 6 della LUP. Gli stessi fattori ambientali che sono oggetto della valutazione ambientale dovevano già essere presi in considerazione nell'ambito di una pianificazione attenta ed elaborata in maniera professionale.

Ora, con l'introduzione della VAS, le problematiche devono essere messe maggiormente in evidenza rispetto a quanto avvenuto fino ad ora e tutte le decisioni sono da giustificare in modo esauriente. Si consiglia, nelle fasi di rilievo, analisi e valutazione, di concentrare l'attenzione solo sugli aspetti rilevanti per le decisioni in questione. Non è necessaria una relazione omnicomprensiva di tutti gli aspetti interessanti in generale o su tutte le tematiche possibili da considerare, è invece fondamentale una relazione circoscritta, mirata alla comprensione e condivisione delle proposte di pianificazioni inoltrate.

Questo obiettivo, di concentrare gli elaborati progettuali sugli aspetti più decisivi per le scelte di pianificazione, è stato chiaramente messo in evidenza nella formulazione della Legge Provinciale 2/2007: *“Il rapporto ambientale contiene le informazioni che possono essere **ragionevolmente** richieste in base al livello di conoscenza e dei metodi di valutazione attuali, del contenuto e del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter” (articolo 8, comma 2, Legge Provinciale n. 2/2007).*

Partendo da questi presupposti risulta evidentemente inutile la redazione di un rapporto ambientale estremamente ampio e laborioso per progetti di dimensioni ridotte. Un progetto che consiste nella correzione dei confini di una zona non avrà in generale grandi effetti rilevanti e quindi la relazione potrà essere ridotta all'essenziale. D'altra parte per i progetti di una certa rilevanza anche il rapporto ambientale dovrà essere più dettagliato e ampio.

Le possibili alternative sono da riportare adeguatamente nel rapporto ambientale. Non si tratta di certo di una ricerca di alternative fittizie, bensì di alternative reali che possono effettivamente essere prese in considerazione.

La valutazione ambientale strategica condivide con la pianificazione del territorio la caratteristica di considerare tutti gli aspetti di varia natura nella loro totalità per giungere in seguito alle decisioni da prendere. L'obiettivo non consiste quindi nella mera esposizione delle



singole analisi, ma è necessario metterle in relazione per giungere ad un risultato completo. In questo senso bisogna evidenziare i conflitti rilevanti che incidono sulla pianificazione, in modo tale da facilitare l'analisi della situazione contingente e la valutazione delle idee progettuali. Si consiglia per la redazione del rapporto ambientale, di orientarsi all'indice per la valutazione ambientale strategica descritto nelle pagine che seguono.

6. Chi redige il rapporto ambientale?

L'autorità competente per l'attuazione di piani e programmi è responsabile per la redazione del rapporto ambientale.

Nel caso di una rielaborazione o di una variante al piano urbanistico comunale il rapporto ambientale è redatto di norma dal libero professionista che ha elaborato il piano urbanistico. Se invece questo non è in possesso delle competenze professionali specifiche necessarie per valutare gli aspetti prettamente ambientali o relativi a discipline specifiche (ad es. biologia, geologia, pianificazione del traffico, ...), è necessario che siano coinvolti altri professionisti esperti in tali discipline.

7. Chi lo valuta?

La Commissione Urbanistica Provinciale valuta - assieme al piano urbanistico comunale o alle sue relative varianti - anche il rapporto ambientale e lo trasmette quindi alla Giunta Provinciale per la decisione in merito.

Se la pianificazione riguarda progetti da sottoporre a VIA oppure se sono individuati effetti significativi sull'ambiente la Commissione Urbanistica Provinciale è integrata da un membro del Comitato ambientale.

8. Contenuto e struttura del rapporto ambientale

Sono da descrivere i seguenti argomenti, approfonditi a seconda della loro importanza riguardo al progetto:

- a) Obiettivi che si prefigge il progetto
- b) Determinazione e descrizione del progetto
- c) Descrizione del sito prescelto in relazione al contesto naturale ed insediativo e secondo aspetti paesaggistici ed idrogeologici.

Rappresentazione del quadro normativo programmatico: piano paesaggistico, beni culturali, archeologici, Natura 2000, direttiva 92/43/CEE (direttiva fauna-flora-habitat), parchi naturali, parco nazionale, rispetto idrologico, piano delle zone di pericolo, direttiva 96/82/CE (Seveso)

- d) Le alternative prese in considerazione

Le decisioni prese dai Comuni devono essere supportate da argomenti oggettivi. La documentazione deve evidenziare che sono state analizzate possibili alternative, anche in relazione ai possibili scenari legati alla non realizzazione del piano o del programma

Nel caso in cui non sussistano alternative valide è da giustificare il motivo per cui non è stata presa in considerazione nessuna alternativa. Effettivamente in molti processi decisionali nella pianificazione non esistono soluzioni alternative, bensì un'unica soluzione.



e) Descrizione del progetto:

- superficie necessaria, intervento sulla morfologia del terreno;
- architettura e struttura insediativa;
- traffico/mobilità: integrazione con il sistema del traffico a livello locale e sovracomunale con considerazione di tutte le tipologie di trasporto (traffico motorizzato privato, trasporto pubblico locale, piste ciclabili e pedonali, trasporto degli studenti, trasporto delle merci), stima del fabbisogno sulla mobilità;
- collegamento con le infrastrutture per la fornitura di acqua, energia elettrica, telefonia, gas, riscaldamento, ecc...;
- fabbisogno di acqua potabile e antincendio (gli impianti attuali sono sufficienti a coprire questo fabbisogno oppure servono ulteriori fonti idriche o infrastrutture?);
- smaltimento delle acque di scarico, delle acque meteoriche, in riferimento alla capacità dei recapiti finali delle fognature;
- in casi specifici smaltimento dei rifiuti e dei materiali di scavo e di demolizione.

f) Descrizione degli effetti sull'ambiente

Sono da descrivere i cambiamenti delle caratteristiche ambientali da prevedere a seguito della realizzazione del progetto. Devono essere messe in evidenza le conseguenze su aspetti quali la diversità biologica, la popolazione, la salute dei cittadini, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, l'eredità culturale comprensiva dei manufatti architettonici di rilevanza e delle preesistenze archeologiche, il paesaggio e i rapporti interagenti tra i fattori sopraelencati. Sono inoltre da definire le misure di mitigazione o compensazione degli effetti sull'ambiente.

g) Conclusioni – valutazioni

Sono da valutare il progetto e le sue possibili ripercussioni sull'ambiente.

Queste conseguenze sono rilevanti?

Il progetto deve essere sottoposto a VIA?

Sono interessati elementi sotto tutela?

Il rapporto ambientale deve considerare tutti i punti previsti dalla legge. Se qualche argomento non è rilevante al fine della valutazione ambientale, è tuttavia necessario accennarlo con una breve frase.

Il rapporto ambientale deve essere bilingue e consegnato anche in forma digitale in formato pdf.



Indice del rapporto ambientale

(struttura consigliata)

1. Breve descrizione dell'intervento (1)

- 1.1. Cosa -Qualificazione dell'intervento
- 1.2. Dove -Localizzazione dell'intervento (rappresentazione cartografica)
- 1.3. Perché -Obiettivi nell'interesse pubblico
- 1.4. Quanto -Zona edilizia: superficie, densità, m³, ... Infrastrutture: lunghezza,...

2. Descrizione delle alternative considerate

2.1. Motivazioni della scelta delle alternative (2)

Per interventi di lieve entità si possono riassumere anche schematicamente, con adeguate rappresentazioni cartografiche.

2.2. Situazione esistente (3) (4) (11)

Aspetti rilevanti dello stato attuale dell'ambiente, così come le caratteristiche ambientali che saranno influenzate in misura significativa dall'intervento.

2.3. Inquadramento nei piani e programmi

- Descrizione dei piani e programmi esistenti su scala locale (paesaggio culturale, piano paesaggistico, zone di tutela delle acque, Natura 2000, ecc...), nazionale, comunitaria ed internazionale. (5)
- Esposizione d'eventuali problemi ecologici in zone di particolare interesse ambientale. (5)
- Rapporto sulla considerazione degli obiettivi dei piani e dei programmi nazionali ed internazionali nell'elaborazione dell'intervento previsto.(6)

2.4. „Variante zero“ (3)

Probabile evoluzione senza l'attuazione del piano o del programma.

2.5. Valutazione delle alternative (2)

in base agli effetti dell'intervento sul patrimonio ambientale esistente (7), alle interrelazioni dei diversi fattori e secondo i criteri urbanistici. (11)

Descrizione dei cambiamenti e di eventuali conflitti riguardanti i criteri fondamentali.

3. Variante scelta

Descrizione dettagliata in base agli effetti dell'intervento sul patrimonio ambientale esistente (7), alle interrelazioni dei diversi fattori e secondo i criteri urbanistici. (11)

3.1. Possibili effetti significativi sull'ambiente (7)

Descrizione dei cambiamenti ed eventuali conflitti in base ai criteri fondamentali.

3.2. Misure previste per ridurre gli eventuali effetti negativi sull'ambiente (8)

Descrizione delle eventuali misure adottate

Opere di protezione (dalla vista, dal rumore, ecc...) e quando necessario verifica degli effetti negativi derivanti da tali opere.



Adozione di strumenti di pianificazione (regolamenti edilizi, indicazioni sull'estetica,...).

4. *Misure di monitoraggio* (9)

Descrizione delle misure previste per il monitoraggio (Monitoring, rilievi, sopralluoghi, documentazione fotografica, misurazioni dell'aria, del rumore, ecc...)

5. *Partecipazione*

Assemblee informative, prese di posizione, riunioni (amministrazioni e cittadini)

6. *Sintesi* (10)

6.1. Ci sono effetti significativi sull'ambiente? si/no

6.2. L'intervento è da sottoporre a VIA? si/no

(secondo le soglie indicate nell'allegato C "Progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale" della LP n. 2 del 5 aprile 2007)

7. *Sintesi non tecnica delle informazioni*

La sintesi è da redigere come documento separato solo nel caso in cui la relazione ambientale sia eccessivamente lunga e tecnicamente complessa per la comprensione da parte di un vasto pubblico.



Spiegazioni relative ai capitoli dell' indice del rapporto ambientale

con riferimento all'appendice 1 della direttiva europea 2001/42CE, lettere da a) a j)

- (1) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri piani o programmi pertinenti;*

I contenuti, gli scopi e le motivazioni del progetto devono essere esposti in modo comprensibile. È necessario indicare dati riguardo alla localizzazione ed alla dimensione (superficie, densità, infrastrutture, ecc...). È necessario inoltre indicare in quale modo siano stati tenuti in considerazione gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti dalle relative leggi, dai piani specifici e dagli altri strumenti di pianificazione. Le basi legislative o gli strumenti di pianificazione rilevanti devono essere citati. Non è sensato riprodurre o elencare qualsiasi piano.

Piano di settore per impianti di risalita e piste da sci, piano di settore per cave di ghiaia e di pietra, piano per impianti sportivi, piano del traffico, piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale, piano paesaggistico, direttive comunali, piani settoriali...

- (2) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di dati) nella raccolta delle informazioni richieste*

Le informazioni riguardo alla scelta delle alternative sono necessarie per comprendere i motivi di determinate scelte e in quale rapporto esse stiano con il progetto. È inoltre necessario fornire una motivazione plausibile per la scelta di una variante, alla luce della valutazione degli effetti sui beni tutelati.

A questo proposito è necessario indicare qualunque difficoltà, incertezza nella prognosi, o mancanza di informazioni. Eventualmente può essere sensato spiegare in che modo sono state risolte simili difficoltà.

- (3) *aspetti rilevanti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*

Descrizione della situazione attuale e valutazione degli effetti ambientali, compresa la previsione nel caso di mancata attuazione del progetto, con particolare riferimento agli effetti rilevanti del progetto sull'ambiente.

È inoltre necessario descrivere la "variante zero", la quale indica lo sviluppo o il potenziale di sviluppo dell'area senza l'intervento programmato. La "variante zero" non deve necessariamente avere effetti negativi sull'ambiente.

L'effetto principale sull'ambiente nella costruzione di un magazzino consiste nel grande consumo di superficie, in relazione con il tipo di superficie utilizzata. Se si tratta di un biotopo, prezioso per rari anfibi o orchidee, l'impatto ambientale principale del progetto deve essere visto nella distruzione di tale biotopo a causa della copertura del terreno. Un ulteriore impatto ambientale va visto indubbiamente anche nell'aumento del traffico con tutte le conseguenze (rumore, infrastrutture...) e tutto ciò deve essere valutato nella relazione. La variante zero significherebbe che il prezioso biotopo sarebbe salvato e il problema del traffico non si porrebbe, tuttavia potrebbe comportare effetti negativi sull'economia locale.



- (4) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*

In questo capitolo devono essere descritte le caratteristiche essenziali del luogo che sarebbero influenzate dal progetto. Tale descrizione deve rendere evidenti gli aspetti ambientali che caratterizzano il luogo e le loro interazioni con il progetto. Ad esempio un prato con radi alberi da frutto ai margini di un centro abitato, dove si progetta di costruire abitazioni, non deve essere solo descritto, ma ne devono essere valutati anche la rarità, il valore paesaggistico e culturale, ecc.; è possibile anche una valutazione naturalistica. Per la valutazione della sensibilità dei beni tutelati, si possono raccogliere informazioni tramite specie elencate nelle liste rosse di biotopi, animali e piante. Sono adatti a questo scopo anche le rilevazioni degli inventari di elementi paesaggistici e culturali che si trovano già in diversi Comuni.

- (5) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*

Devono essere esposte informazioni riguardo a tutti i problemi ambientali attualmente rilevanti per il progetto (es. qualità dell'aria, dell'acqua,...). Sulla base di queste informazioni si deve verificare in quale modo questi problemi influenzino il progetto e se sussista la probabilità che il progetto stesso acuisca problemi preesistenti, li riduca o agisca su di essi in altro modo. Per zone con particolare rilevanza ambientale si intendono zone dal valore ecologico particolarmente alto, ad esempio zone protette Natura 2000, ma anche parchi naturali o nazionali, o anche zone che ospitano specie che compaiono nelle liste rosse locali o dove si trovano habitat e specie di interesse europeo. Può trattarsi anche di zone (habitat) che non godono di protezione, ma ospitano specie indicate nelle specifiche liste rosse (nazionali, europee, internazionali), o sono luogo di sosta o di cova di specie di uccelli di interesse nazionale o internazionale (cosiddette IBA). Inoltre la zona in questione può essere un tipo di biotopo sottoposto ad un alto rischio ecologico (es. zone paludose, sabbiose, ghiaiose, ecc.). Se si tratta del cambiamento di destinazione di aree che si trovano all'interno di Natura 2000 o nelle immediate vicinanze (=possibile influenza su Natura 2000), è necessario anzitutto richiedere il certificato di tollerabilità.

- (6) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*

I conflitti di cui ai punti (4) e (5) devono essere valutati alla luce degli scopi di protezione ambientale definiti dall'Unione Europea. In questa parte si deve tenere conto anche di scopi comunitari quali l'interconnessione e la protezione degli habitat.



- (7) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*

La parte principale della relazione consiste nella rappresentazione dello stato di fatto e nella descrizione dell'impatto ambientale che deriverebbe dalla costruzione e dall'utilizzo di quanto progettato, e la cui validità trova riscontro e motivazione nel piano urbanistico. Nell'ambito della valutazione devono essere indicate anche le possibilità dell'eliminazione, della diminuzione o della compensazione degli effetti negativi sull'ambiente e le misure corrispondenti.

La valutazione può essere redatta in modo descrittivo oppure in forma di tabella, tramite una scala di valori. L'importante è che il metodo di valutazione sia indicato in modo comprensibile. Nella valutazione è consigliato di utilizzare le fonti dei dati esistenti (dati geografici digitali nei diversi sistemi informativi, letteratura specifica sull'argomento, dati storici, risultati di sopralluoghi, ecc.).

Nella descrizione, a seconda delle dimensioni dell'intervento, si deve fare riferimento a tutti gli aspetti ambientali e ai beni tutelati (devono essere valutati gli effetti sui beni tutelati che vengono influenzati o sui quali è pronosticabile un'influenza). Deve essere precisato chiaramente in quale zona si possano verificare degli effetti e in che cosa consistano tali effetti. Deve essere inoltre precisato in che cosa consistono le interferenze fra i singoli beni protetti (es. copertura del terreno e stato delle acque freatiche).

I seguenti beni ambientali sono indicati nella direttiva e devono essere valutati a seconda del progetto:

il suolo: es. impermeabilità

l'acqua: es. livello dell'acqua freatica, acque in superficie

l'aria e i fattori climatici: es. qualità dell'aria

la biodiversità ed il paesaggio: es. grado di pericolo degli habitat

la flora e la fauna: es. liste rosse

la popolazione, la salute umana: es. rumore, elettrosmog

i beni materiali, il patrimonio culturale: es. tutela dei beni culturali, tutela degli insiemi

il patrimonio archeologico: es. zone archeologiche protette, rilevanza storica e culturale

Per l'inserimento di un'infrastruttura stradale si dovranno indicare dati riguardo al suolo (impermeabilità), allo stesso modo dovrà essere preso in considerazione per la valutazione la qualità dell'aria e il rumore. Inoltre andranno elaborate prognosi degli effetti in base ai dati a disposizione (traffico attuale, aumento del traffico, spostamento del traffico).



- (8) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*

Devono essere esposte le possibilità di diminuire o compensare i rilevanti effetti negativi descritti nella valutazione ambientale. Può trattarsi di misure che sono stabilite o previste dal piano urbanistico. È necessario però tenere conto del fatto che misure per diminuire i danni ambientali possono avere a loro volta effetti negativi sull'ambiente e vanno tenuti in considerazione (es. edifici protettivi). La priorità deve dunque essere data nell'evitare i conflitti con i beni tutelati. Solo se questo non è possibile devono essere previste misure per arginare o compensare i danni. In generale tutte le misure devono essere indicate in modo vincolante nel piano urbanistico e realizzate nei livelli seguenti di pianificazione.

- (9) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10 della direttiva europea;*

Il rapporto ambientale deve contenere anche una descrizione delle misure di controllo (monitoring) previste. Devono essere previste misure che consentano di individuare tempestivamente gli effetti negativi dovuti alla realizzazione del progetto sui beni ambientali sopra nominati ed eventualmente di intervenire adeguatamente contro di essi. Il controllo è principalmente compito del Comune; il concetto per la sua attuazione deve essere descritto nella relazione ambientale. Anche in una pianificazione eseguita con grande accuratezza, non si possono escludere effetti imprevisti. Anche in caso di incertezza nella valutazione riguardo, per esempio, ai beni tutelati come il suolo, l'acqua o lo sviluppo di un biotopo, può essere sensato un monitoraggio. L'importante è che nel monitoraggio non si osservino tutti i possibili effetti ambientali, ma soltanto gli effetti negativi rilevanti che potrebbero verificarsi inaspettatamente in futuro.

- (10) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

Lo scopo del riassunto non tecnico consiste nel rendere comprensibile alla popolazione e a coloro cui spettano le decisioni, gli aspetti e i risultati principali del rapporto ambientale. In tale riassunto devono essere presi in considerazione anche gli effetti delle misure volte ad evitare, diminuire o compensare il danno.

Il riassunto deve essere scritto in lingua italiana e tedesca. Una tabella sintetica e un piano generale possono essere di grande utilità per la rappresentazione semplificata dei risultati.



(11) *criteri urbanistici*

localizzazione nell'ambito naturale

localizzazione nell'ambito dell'insediamento

aspetti paesaggistici,

aspetti idrogeologici,

inserimento nel sistema di mobilità e di viabilità, (locale e sovracomunale)

tipologie di traffico (traffico individuale motorizzato, trasporto pubblico locale di persone, mobilità pedonale e ciclistica, trasporto scolastico, trasporto merci),

approvvigionamento acqua potabile,

approvvigionamento acqua antiincendio,

rete di energia elettrica,

rete di telecomunicazione,

rete del gas,

teleriscaldamento,

smaltimento acque nere,

smaltimento acque piovane,

smaltimento rifiuti,

smaltimento materiali di scavo o demolizione,

i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico,

fattori di particolare importanza per l'intervento e/o il luogo

l'interrelazione tra i suddetti fattori